

CREDITI D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha emesso in data 10.07.2020 il provvedimento 259854/2020 e la circolare 20/E/2020 con la quale vengono previste le modalità per l'applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione previsti dal DL 34/2020 (decreto Rilancio).

- Crediti d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

Tale credito è riconosciuto per gli interventi edilizi e acquisti di arredamenti finalizzati a garantire l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Possono usufruire di tale credito gli operatori con attività aperte al pubblico (rientrano tra i potenziali beneficiari anche i forfettari e le associazioni e fondazioni) il cui codice attività sia ricompreso nella seguente tabella:

codice ATECO	Denominazione
2007	
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

L'ammontare del credito è pari al **60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro per un credito d'imposta massimo di 48.000 euro**. Nel caso in cui le spese agevolabili superino tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Sono agevolabili le spese **sostenute nel 2020** anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali mentre le imprese imputano i costi secondo competenza indipendentemente dalla data dei pagamenti.

L'invio telematico della **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate sarà possibile dal **20 luglio al 30 novembre 2021** per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti.

Il credito potrà essere utilizzato in **compensazione** nel modello F24 con codice tributo di prossima istituzione. In alternativa, a partire dal 01.10.2020 e fino al 31.12.2021, sarà possibile optare per la **cessione**, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il cessionario dovrà comunicare l'accettazione del credito ceduto e potrà decidere a sua volta di utilizzarlo in compensazione o di cederlo ulteriormente ad altri soggetti.

- **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione

individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti da parte di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professioni, enti non commerciali ed enti del Terzo settore come di seguito specificati:

- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è pari al **60%** delle spese ammissibili con **limite massimo di 60.000 per beneficiario**. Il limite massimo è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto ove l'ammontare complessivo delle spese sia superiore a 100.000 euro sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

La comunicazione per il riconoscimento del credito deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate dal 20 luglio 2020 entro il 07 settembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato alternativamente nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, in **compensazione** nel modello F24 con codice tributo di prossima istituzione, oppure **ceduto** ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari mediante apposita comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate. Il cessionario dovrà comunicare l'accettazione del credito e potrà decidere a sua volta di cedere il credito.

Con riferimento alle attività di "sanificazione" viene chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita **certificazione** redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

La circolare 20/E prevede che il **tax credit sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap mentre quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte**.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti